

COMUNE DI VAIANO CREMASCO
(Cremona)

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera di C.C. n.83 del 20.12.2001

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Art.1

Definizione del servizio.

1. Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.
3. I veicoli adibiti al servizio sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse idonee ed è vietato adibirli a servizi diversi da quello a cui sono stati destinati.

Art.2

Disciplina del servizio.

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art.3

Condizioni d'esercizio.

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo autobus (art.85, comma 3, del D. Lgs. n.185/1992 – codice della strada).
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
4. Ogni veicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente viene contraddistinto da un contrassegno con la scritta “noleggio” da porsi all’interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore; deve, altresì, applicare una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC” con lo stemma del Comune ed il numero dell’autorizzazione.

5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.
6. Il titolare della licenza trasmette all’Ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici, il tipo di rapporto intercorrente e la posizione assicurativa e previdenziali di ogni dipendente o collaboratore.

Art.4
Numero delle autorizzazioni.

1. Il numero dei veicoli destinati al servizio di noleggio di autobus con conducente è fissato dall’A.C., sentita la commissione comunale di cui all’art.6. Il relativo atto deliberativo è sottoposto all’approvazione della Regione.
2. Nello stabilire detto numero viene tenuto conto:
 - a) dell’offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
 - c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei comuni limitrofi;
 - d) dell’offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.
3. Per esigenze di ordine generale (sistematizzazione del servizio, necessità di riduzione del numero dei veicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), l’A.C. può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle autorizzazioni e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse, sentito il parere della commissione di cui all’art.6.
4. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.
5. La sospensione o il ritiro dell’autorizzazione, nei casi di cui sopra, non comporta alcun indennizzo da parte dell’A.C.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno l’ufficio competente comunicherà alla Regione le licenze rilasciate nel rispetto dei veicoli di cui al 1 comma.

Art.5
Ubicazione delle rimesse od agenzie di recapito.

1. I titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di attivare sul territorio comunale un’agenzia di recapito dove l’utente può rivolgersi per il servizio.

2. Ogni cambiamento dell'ubicazione della rimessa o dell'agenzia di recapito deve essere preventivamente comunicato al Servizio Commercio, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto Servizio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art.6

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;
 - b) Responsabile del Servizio o suo delegato;
 - c) Comandante del servizio di Polizia municipale o suo delegato;
 - d) Un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente
 - e) rappresentative a livello nazionale e locale;
 - f) Un membro esperto del settore.
2. La Commissione delibera con la presenza di tre componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno uno dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) stabilisce i titoli oggetto di valutazione e i criteri di preferenza;
 - b) redige il bando di concorso nel quale vengono riportati i requisiti generali, i titoli oggetto di
 - c) valutazione e i criteri di preferenza;
 - d) b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - e) c) procede alla valutazione dei titoli secondo quanto stabilito e riportato nel bando di concorso e
 - f) redige la graduatoria di merito;
 - g) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimaste in evase.

Art.7
Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea.

1. Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea e il noleggiatore (D.M. 04.07.94 "Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa" – G.U. n.161 del 12.07.1994).
3. Agli autobus in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente regolamento.

Art.8
Operatività del servizio.

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità Europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art.9
Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus.

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) capacità finanziaria;
 - b) abilitazione professionale;
 - c) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi, idoneamente documentato.

2. La dotazione di adeguato organico di personale di cui alla lettera c) è requisito da mantenere nel tempo; il titolare della licenza ha l'obbligo di comunicare al Comune, entro 10 giorni, ogni successiva variazione. La reiterata inosservanza di detto obbligo comporta la revoca della licenza.

Art.10
Accesso alla professione.

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.
2. Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
3. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 5. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
4. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 articoli 6 e 7. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
5. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus. Prima di procedere al rilascio o alla volturazione delle autorizzazioni, i competenti uffici comunali dovranno verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui sopra.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art.11

Concorso per l'assegnazione delle licenze.

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art.12

Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) i criteri di preferenza;
 - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art.6;
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso indicante i requisiti generali e i criteri di preferenza per ottenere la licenza.

Art.13

Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di noleggio di autobus con conducente.

1. La licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente a chiunque:
 - a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
 - b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956, n.1423; 31.05.1965, n.575; 13.09.72, n.646; 12.10.1982, n.726;

- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n.267;
- d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art.14
Criteri preferenziali.

1. In assenza di una pluralità di domande di rilascio di licenza, è data la preferenza:
 - a) ai titolari di licenza da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus che intendano ampliare il parco;
 - b) cooperative o consorzi di imprese del settore;
 - c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone;
 - d) in assenza delle condizioni precedenti, costituisce criterio preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

Art.15
Assegnazione e rilascio della licenza.

1. L'A.C., approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art.6, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione – entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione – del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 6.

Art.16
Validità della licenza.

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La

vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art.17
Trasferibilità della licenza.

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, previo accertamento da parte del competente Servizio che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'attività, e comunque con l'assenso espresso della Giunta Municipale acquisito il parere della commissione di cui all'art. 7, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 18. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di un nuova autorizzazione nel Comune.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.18

Caratteristiche degli autobus.

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le seguenti caratteristiche:
 - per un numero di posti superiore a 30 passeggeri oltre il conducente con accessibilità ad almeno un posto per i portatori di handicap e portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. Tutti i predetti veicoli dovranno disporre di dispositivo silenziatore di tipo catalitico o altri dispositivi atti a ridurre i carichi di rumorosità ed immissioni inquinanti. E' fatto obbligo di sottoporli ogni 6 mesi al controllo dei gas di scarico con le modalità prescritte dalla legge regionale n. 36/91.
3. Questi veicoli prima di essere immessi in servizio dovranno essere sottoposti a visita di collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. 285/92.
4. Ogni modifica al tipo di veicolo da immettere in servizio, dovrà essere oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della commissione comunale di cui all'art. 3, e l'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.

Art.19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. La Giunta Comunale stabilisce particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Art.20

Locazione dell'autobus.

1. La Giunta Comunale, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori

su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea (D.M. 4 luglio 1994 su G.U. n. 161 del 12.7.1994).

Art.21
Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
2. Il titolare della licenza è obbligato a conservare, a bordo, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
 - b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria ed approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda almeno un anno.
 - c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio;
 - d) copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
3. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art.22
Comportamento degli utenti.

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art.23
Personale di guida e collaboratori familiari.

1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e egli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art.24
Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.25
Trasporto handicappati.

1. L'autobus deve essere dotato di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
3. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
4. Il trasporto dei cani accompagnatori dei ciechi è effettuato gratuitamente.

***Art.26
Tariffe.***

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti tenuto conto delle tariffe minime proposte dalle Associazioni di categoria e approvate dalla Giunta Regionale.

***Art.27
Cronotachigrafo e contachilometri.***

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente Ufficio di Polizia Municipale.

***Art.28
Impiego di tecnologie innovative.***

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

***Art.29
Responsabilità nell'esercizio del servizio.***

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare ad al suo dipendente.

***Art.30
Reclami.***

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

CAPO V ***VIGILANZA SUL SERVIZIO***

Art.31

Addetti alla vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981 n.689.

Art.32

Idoneità dei mezzi al servizio.

1. Il titolare della licenza è tenuto a sottoporre l'autobus al controllo dei gas di scarico almeno ogni sei mesi e ad esporre sul parabrezza il documento attestante il controllo effettuato.
2. La Polizia Municipale dispone annualmente, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
3. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza (Adempimenti previsti dagli articoli 93 e 80 del D. Lgs. N.285/1992).
5. Le procedure di cui ai commi 1), 2), 3), e 4) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art.33

Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3.3.34 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (€ 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (€ 516,45) per le seguenti violazioni:

- a) violazione agli obblighi di cui all'art. 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- b) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da Comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'articolo 8 comma 2;
- c) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'articolo 19, comma 2;
- d) violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, punti d), g) e h);
- e) violazione dell'articolo 21, comma 2, sostanziata dalla mancanza di tutta o parte della documentazione a bordo del mezzo, la recidiva comporta la revoca della licenza;
- f) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 3;
- g) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punti a) e b);
- h) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 27, comma 2;
- i) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 30, comma 2.

3. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 gg. dalla contestazione notificata;

4. L'importo della violazione è determinata dalla Legge 68 del 24.11.81.

Art 34
Rinuncia alla licenza.

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione, deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale allegando l'originale della licenza.

Art.35
Sospensione della licenza.

1. L'autorizzazione comunale è sospesa dalla G.C. per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati (La sanzione è applicabile nel caso in cui siano derivati danni ai passeggeri trasportati);
 - b) reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 , comma 2.

- c) Violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappai così come previste dall'art. 27;
- d) Violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecunaria ai sensi dell'articolo 33, comma 2;
- e) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. La Giunta comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 6, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
4. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.36
Revoca della licenza.

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 13;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 17;
 - d) quando, previa diffida scritta, contravvenga all'obbligo di cui all'art. 21, comma 2;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 35;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.37
Decadenza della licenza.

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio (Per mancato inizio del servizio si intende anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'albo delle imprese artigiani – art. 31, n. 433/85 o al registro delle imprese – artt. 2188 e segg. del c.c. –) nei termini stabiliti dall'art. 19, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione di provvedimenti di competenza.

Art.38

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza.

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art.39

Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24.11.81, n. 689 e successive modificazioni.

SOMMARIO

Capo I. Il servizio di noleggio con autobus.

- Articolo 1: Definizione del servizio.
- Articolo 2: Disciplina del servizio.
- Articolo 3: Condizioni d'esercizio.
- Articolo 4: Numero delle autorizzazioni.
- Articolo 5: Ubicazione delle rimesse od agenzie di recapito.
- Articolo 6: Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze.
- Articolo 7: Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea.
- Articolo 8: Operatività del servizio.

Capo II. La professione di noleggiatore.

- Articolo 9: Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus.
- Articolo 10: Accesso alla professione.

CAPO III. L'autorizzazione all'esercizio.

- Articolo 11: Concorso per l'assegnazione delle licenze.
- Articolo 12: Contenuti del bando.
- Articolo 13: Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di noleggio di autobus con conducente.
- Articolo 14: Criteri preferenziali.
- Articolo 15: Assegnazione e rilascio della licenza.
- Articolo 16: Validità della licenza.
- Articolo 17: Trasferibilità della licenza.

CAPO IV. L'esercizio del servizio.

- Articolo 18: Caratteristiche degli autobus.
- Articolo 19: Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
- Articolo 20: Locazione dell'autobus.
- Articolo 21: Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

Articolo 22: Comportamento degli utenti.
Articolo 23: Personale di guida e collaboratori familiari.
Articolo 24: Interruzione del trasporto.
Articolo 25: Trasporto handicappati.
Articolo 26: Tariffe.
Articolo 27: Cronotachigrafo e contachilometri.
Articolo 28: Impiego di tecnologie innovative.
Articolo 29: Responsabilità nell'esercizio del servizio.
Articolo 30: Reclami.

CAPO V. Vigilanza sul servizio.

Articolo 31: Addetti alla vigilanza.
Articolo 32: Idoneità dei mezzi al servizio.
Articolo 33: Sanzioni.
Articolo 34: Rinuncia all'autorizzazione.
Articolo 35: Sospensione dell'autorizzazione.
Articolo 36: Revoca dell'autorizzazione.
Articolo 37: Decadenza dell'autorizzazione.
Articolo 38: Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.
Articolo 39: Irrogazione delle sanzioni.